



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**09/085/CU/C9**

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE  
NORME CONCERNENTE IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI  
TECNICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL  
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO , CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133**

*Punto 5 – elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata*

**La maggioranza delle Regioni esprime parere favorevole a condizione che il testo del regolamento sia riformulato tenendo conto delle proposte sotto elencate.**

- previsione dell'avvio dei nuovi istituti tecnici nel 2010/2011 solo per il primo anno, come previsto nel regolamento di riordino degli istituti professionali, e non anche per secondo anno (all'art. 1 comma 2 );
- superamento di una eccessiva differenza di discipline (tra il primo e il secondo anno), che comporta di fatto l'anticipazione della scelta del percorso formativo, in assenza di un quadro unitario focalizzato sugli assi fondamentali del nuovo obbligo di istruzione;
- revisione del taglio delle compresenze, in base al quale risulta difficile realizzare le attività laboratoriali previste;
- conferma dell'indirizzo per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, ricondotto erroneamente ad una specializzazione dell'indirizzo commerciale;
- nell'Allegato D-Tabella di confluenza del Regolamento in questione spostare le parole “*industria cartaria*” dall'indirizzo “*chimica materiale e biotecnologie*” all'indirizzo “*grafica e comunicazioni*”.

**La Regione Lombardia esprime parere favorevole.**

**La Regione Calabria esprime parere negativo.**

Roma, 29 ottobre 2009